



ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 05.04.2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE DI PROTEZIONE NELLE STRADE, NEI LUOGHI PUBBLICI E NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA.

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali*, con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 pubblicato in G.U. 09/03/2020, n. 61, per le parti rimaste in vigore a seguito del DL n. 19/2020;
- il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 avente ad oggetto *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;
- il decreto legge n. 11 del 8 marzo 2020 avente ad oggetto *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 8 marzo 2020, per le parti rimaste in vigore a seguito del DL n. 18/2020;
- il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID19"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi in data 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020 e 01/04/2022 a mezzo dei quali sono state stabilite ulteriori urgenti misure di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19;

VISTI

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020, relativa ad "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

-il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

RILEVATA pertanto l'emergenza sanitaria nazionale a causa del contagio del COVID – 19, nonché le disposizioni normative sopra riportate;

DATO ATTO altresì della normativa regionale intervenuta in materia, ed in particolare le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:

- Ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 (In parte modificata da Ordinanza n.10) - Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020;
- Ordinanza n. 7 del 4 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020;
- Ordinanza n. 8 del 6 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n. 9 del 8 marzo 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 Marzo 2020;
- Ordinanza n.12 del 15 marzo 2020- Misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n. 13 del 16 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici;
- Ordinanza n.14 del 17 marzo 2020 - Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

- Ordinanza n.15 del 18 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 per l'individuazione delle strutture collettive di assistenza;
- Ordinanza n. 16 del 18 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Approvazione piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive in toscana;
- Ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Disposizioni in ordine all'utilizzo della mascherine TNT 3 veli Toscana 1;
- Ordinanza 18 del 25 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza 19 del 25 marzo 2020 - Misure straordinarie in materia di reperimento del personale del SSR per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza 20 del 29 marzo 2020 - Indicazioni per l'assistenza primaria, le cure e raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti dal COVID-19;
- Ordinanza 21 del 29 marzo 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Residenze Sanitarie Disabili (RSD) e altre strutture socio-sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza 22 del 01 aprile 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali;

VISTA la propria ordinanza N. 1 del 05.03.2020 con la quale, in particolare, si ordina la chiusura fino a revoca delle strutture comunali ivi indicate;

VISTA la propria ordinanza N. 2 del 16.03.2020 con la quale, in particolare, si ordina la chiusura dei mercati settimanali e delle attività mercatali in genere, inclusa la vendita dei prodotti in forma itinerante su tutto il territorio comunale, fino al 25/03/2020 e comunque in coincidenza con l'efficacia temporale dei provvedimenti governativi che dovessero essere ulteriormente emanati in materia e si richiama al rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 2, DPCM 09/03/2020) nei casi in cui i medesimi risultino ancora fruibili;

VISTA la propria ordinanza N. 3 del 25.03.2020 con la quale, in particolare, si ordina fino a revoca la proroga di chiusura dei mercati settimanali e delle attività mercatali in genere, inclusa la vendita dei prodotti in forma itinerante su tutto il territorio comunale, nonché la chiusura delle strutture e dei luoghi pubblici ivi indicati, in aggiunta ai luoghi indicati nella propria ordinanza n. 1 del 05/03/2020 e si richiama al rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, comma 2, DPCM 09/03/2020) nei casi in cui i medesimi risultino ancora fruibili e delle prescrizioni normative da ultimo recate dal DPCM 22/03/2020 circa la sospensione di *“tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad*

eccezione di quelle indicate nell'allegato 1" e salvo quanto di seguito disposto nel DPCM medesimo (art. 1, c. 1, lett. a), che mantiene altresì ferma *"la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali"* (art. 1, c. 1, lett. e);

RICORDATO che sul territorio comunale sono stato accertati casi di positività al COVID - 19;

DATO ATTO che sono state distribuite, a mezzo delle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio, mascherine di protezione individuale a tutte le famiglie residenti nel Comune;

RILEVATO che molti cittadini recano presso i luoghi e gli esercizi pubblici attivi senza indossare le mascherine protettive, che insieme a tutte le altre misure messe in campo, tra le quali il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, appaiono comunque necessarie ad assicurare una valida protezione rispetto al propagarsi del virus;

Allo scopo di contrastare adeguatamente il diffondersi del COVID-19 e garantire protezione adeguata ai cittadini e tutela della salute pubblica quale bene primario essenziale ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;

VISTI

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

-l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 commi 2 e 5 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. che conferiscono al Sindaco poteri per l'emanazione di provvedimento in materia di sicurezza pubblica;

DATO ATTO del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

VISTA la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA tutta la normativa in materia;

ORDINA

Ad integrazione delle proprie precedenti ORDINANZE N. 1 DEL 05.03.2020, N. 2 DEL 16.03.2020 e N. 3 DEL 25.03.2020 che conservano negli ambiti di rispettiva applicazione piena efficacia,

- **IL RISPETTO DELLE SEGUENTI MISURE FINO A REVOCA:**

- ✓ per le ragioni espresse in narrativa, a decorrere **DA LUNEDÌ 6 APRILE 2020, È FATTO OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA all'interno degli uffici ed esercizi pubblici attivi e nei luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico in genere, comprese le strade e gli spazi pubblici esterni** (uffici

pubblici, farmacie, negozi di alimentari, macellerie, panifici, altri negozi ed attività aperte al pubblico, banche, uffici postali, vie e piazze pubbliche).

RICHIAMA

Al rispetto delle prescrizioni normative indicate in premessa in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 ed in particolare sul DIVIETO DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (art. 1, comma 2, DPCM 09/03/2020) nei casi in cui i medesimi risultino ancora fruibili;

Al rispetto delle prescrizioni normative da ultimo recate dal DPCM 22/03/2020, come modificato dal DM 25/03/2020, circa la sospensione di *“tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1”* e salvo quanto di seguito disposto nel DPCM medesimo (art. 1, c. 1, lett. a), che mantiene altresì ferma *“la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali”* (art. 1, c. 1, lett. e);

DISPONE

Che le disposizioni contenute nella presente Ordinanza e nelle proprie precedenti Ordinanze N. 1 DEL 05.03.2020, N. 2 DEL 16.03.2020 e N. 3 DEL 25.03.2020 dovranno essere rispettate fino a revoca e che siano fatte rispettare dalla Forza Pubblica.

Che la presente Ordinanza sia inviata alla Prefettura di Pisa, alla Regione, alla Provincia, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Ponteginori, alla Guardia di Finanza ed all'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest.

Che sia inviata ai soggetti a vario titolo interessati e comunque ne sia assicurata la più ampia diffusione.

Che gli uffici comunali si adoperino per l'esecuzione delle misure disposte con il presente provvedimento.

AVVISA

Che il mancato rispetto delle proprie precedenti Ordinanze prima citate (n. 1 del 05.03.2020, n. 2 del 16.03.2020 e n. 3 del 25.03.2020) è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza comporta violazione amministrativa, sanzionata dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ed al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e entro 120 giorni dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, 5 Aprile 2020, ore 16.00

IL SINDACO
Sandro Cerri

